

derazioni competenti, avvertiva che, riesaminata la questione, ai fini dell'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali, se gli orchestrali siano da considerarsi prestatori d'opera alle dipendenze di terzi ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, espresse l'avviso che l'orchestrale è generalmente legato all'azienda da un vero e proprio rapporto di lavoro retribuito subordinato salvo il caso in cui un artista presti la propria opera in modo autonomo per una o più manifestazioni d'arte, quale libera esplicazione della sua attività professionale, e che perciò gli orchestrali stessi ovunque prestino la loro opera sono da considerarsi soggetti alle assicurazioni sociali.

E, considerato il carattere modificativo della determinazione, invitava gli organi competenti a provvedere alla applicazione con decorrenza dalla data di ricezione.

La difesa della ditta Lazzeri, pur ammettendo in sostanza la irrilevanza della discriminazione fatta dalla Commissione di prima istanza circa la modalità di assunzione del Guantini all'ufficio di collocamento, volle invece insistere sui concetti e sulle argomentazioni svolte in dottrina e in giurisprudenza per dimostrare la qualifica non impiegatizia dell'orchestrale in genere e del Guantini in specie, particolarmente soffermandosi sull'estremo della collaborazione e sostenendo che questa deve consistere in una reale partecipazione e concreto concorso col datore di lavoro nello svolgimento economico ed amministrativo della impresa, costituire cioè una integrazione o sostituzione dell'opera personale del datore di lavoro nell'organizzazione amministrativa e direttiva ed economica dell'azienda, mentre l'orchestrale adempie solo ad una funzione di produzione, è un mezzo di questa, e resta estraneo completamente all'organizzazione e gestione della medesima.

Ma osserva in proposito questa Commissione che più che alla stregua della qualificazione del carattere impiegatizio o meno della prestazione dell'orchestrale in base ai concetti posti ed elaborati sulla base dell'applicazione della legge del 1924, n. 1825 sul contratto di impiego privato, la questione va esaminata al lume dei concetti e dei criteri cui si informa l'applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali.

Sia per la legge del 1935 (art. 37) sia per il regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 (art. 3) sono soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali le persone che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri. Con questa espressione si è pacificamente inteso e si intende di comprendere nella tutela assicurativa quella che, con classica e tradizionale espressione, si definisce la figura di *locator operarum*, di colui cioè che fornendo una energia di lavoro si pone con la propria attività professionale alle dipendenze di una impresa e viene retribuito in quanto lavora sotto la direzione ed in base alle iniziative dell'imprenditore, mentre non si è inteso di comprendervi il *locator operis* cioè il prestatore che fornisce un risultato di lavoro, prestando un'opera, e che non guadagna se non raggiunge il risultato determinato mentre lo presta con indipendenza ed autonomia, nell'esecuzione del lavoro, dal committente. Sono in sostanza le figure che verranno contemplate dal nuovo codice civile, del prestatore di lavoro subordinato e del prestatore d'opera autonomo, pur con una definizione, per quanto concerne il rapporto di lavoro subordinato, comprensiva del concetto della collaborazione che già era preso in considerazione nella definizione del contratto di impiego. Ma, come precisa la relazione del Ministro al Libro del lavoro (in *Le leggi*, 1941, pag. 1061), qui l'elemento della collaborazione oltre che per il fatto che il nuovo codice abbraccia tanto la prestazione d'opera a carattere impiegatizio quanto quella manuale (art. 2094), si è voluto indicarlo espressamente nel senso di precisare l'essenziale carattere di questa forma di collaborazione sociale.

Il nuovo legislatore ha voluto cioè considerare il prestatore d'opera tanto intellettuale che manuale subordinato, tra i collaboratori dell'imprenditore, come si rileva dalla stessa intitolazione della sezione II del libro V.

È evidente pertanto che, sia per i criteri interpretativi

della legge assicurativa come per quelli del codice civile che contempla (§ 3 della sez. III del libro V) altresì l'obbligo della previdenza ed assistenza obbligatoria per detti collaboratori, un suonatore di tromba che, come il Guantini, in qualsiasi forma sia stato assunto presso l'ufficio di collocamento, venga occupato a suonare in un'orchestra di una impresa teatrale, per un periodo indeterminato di tempo per tutta o per parte della giornata, mediante il compenso pattuito direttamente o attraverso il Sindacato o in base al contratto collettivo, non può assumere altro che la figura di un collaboratore *in parte qua* dell'impresa dello spettacolo sotto la specie di prestatore di lavoro subordinato. Collaborazione, anche se non di gestione, tecnica, che pertiene allo svolgimento economico dell'impresa e al raggiungimento delle sue finalità, e subordinazione che si concreta nella prestazione della sua energia lavorativa professionale del lavoro giornaliero o serale secondo le iniziative dell'imprenditore, le modalità dell'organizzazione degli spettacoli e sotto la direzione di esso o dei suoi incaricati (direttore d'orchestra). Tali prestatori di lavoro non possono dunque non rientrare nell'ambito di applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.

## Rivista di Giurisprudenza Civile e Commerciale

**Israeliti — Limiti alla proprietà immobiliare — Quota eccedente — Reclamo sulla determinazione del valore — Criterio di valutazione — Stima diretta (R. D.-legge 9 febbraio 1939 n. 126, norme di attuaz. ed integraz. delle disp. di cui all'art. 10 r. d.-legge 17 novembre 1938 n. 1728, sui limiti di propr./immob. e di attività ind. e comm. per i cittadini Ital. di razza ebraica, art. 20, 23, 24).**

La Commissione istituita, ai sensi dell'art. 23 regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126, per risolvere le controversie relative ai limiti imposti alla proprietà immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica, giudicando sulla determinazione del valore dei beni che costituiscono la quota eccedente, fatta dall'ufficio tecnico erariale in base all'imponibile od all'estimo, procede alla stima diretta degli immobili, con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dell'aliquota del venti per cento. (1)

**Commissione provinciale di Milano per la proprietà immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica; sentenza 18 novembre 1942; Pres. ed est. Parrella; Colombo (Avv. Foà) e. E.G.E.L.I. (Avv. dello Stato Di Franco).**

(1) La Commissione provinciale di Milano modifica, con la presente sentenza, come in questa espressamente si avverte, la sua giurisprudenza, ammettendo la stima diretta dei beni immobili formanti la « quota eccedente ». Nello stesso senso, v., da ultimo, Comm. prov. di Siena 12 agosto 1942, *Foro It.*, 1942, I, 1152, con nota di richiamo ai precedenti.

La Commissione ha così motivato:

« In relazione alla ripartizione fatta dalla Commissione l'imponibile complessivo attribuito alla quota eccedente viene a risultare di lire 38.748,75 e su di esso si dovrebbe stabilire il valore.

« Senonché la ricorrente chiede che il valore di detta quota sia stabilito anziché moltiplicando per 20 la cifra suindicata, mediante stima diretta.

Il rappresentante dell'E.G.E.L.I. vi si oppone, sostenendo che quando esiste l'imponibile, il valore non può essere mai stabilito per mezzo di stima diretta.

« Questa Commissione più volte ha ritenuto fondata la tesi del rappresentante dell'E.G.E.L.I. Però in seguito ad un esame più approfondito della questione si è convinta che la sua giurisprudenza non meriti di essere confermata.

« A chi ben consideri le disposizioni contenute nel regio decreto legge 9 febbraio 1939 n. 126 concernenti la determinazione

**Competenza civile — Diritto transitorio — Giudizio di opposizione agli atti esecutivi — Principio della «perpetuatio iurisdictionis» — Applicabilità (R. D. 18 dicembre 1941 n. 1368, contenente disposizioni transitorie per l'applicazione del codice di procedura civile, art. 225, 230; cod. proc. civ., art. 16).**

Il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, per il quale il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sulle cause di cui è investito anche se il codice di procedura vigente ha modificato le norme di competenza, si applica anche al regime transitorio dei giudizi di opposizione agli atti esecutivi. (1)

del valore della quota eccedente, appare manifesto che esse hanno analogia con quelle per la determinazione della indennità in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le une e le altre disposizioni prevedono due stadi, uno tendente a raggiungere un bonario accordo, l'altro, in caso che l'accordo non sia raggiunto, per la liquidazione giudiziale dell'indennizzo. Nel primo stadio, come l'ente espropriante in materia di espropriazione per pubblica utilità propone l'indennità che intende pagare, così l'E.G.E.L.I., nella legge in esame, comunica le sue proposte all'interessato. Le proposte dell'E.G.E.L.I. sono preparate dallo Ufficio tecnico erariale in modo molto semplice e cioè moltiplicando per 80 l'estimo dei terreni, per 20 l'imponibile dei fabbricati, perchè si presume che normalmente tale calcolo corrisponda al valore reale della quota eccedente. Se l'interessato accetta la proposta, l'accordo è raggiunto e non occorre altro. Se invece l'interessato non accetta la proposta, si deve procedere alla determinazione del valore in via giudiziale e si passa al secondo stadio. Qui la legge in esame si allontana dal sistema della legge sulla espropriazione per pubblica utilità. Sull'esempio di alcune legislazioni straniere affida la determinazione del valore della quota eccedente ad una Commissione composta prevalentemente da tecnici che decide in unico grado di giurisdizione, anziché provvedere alla perizia senza contraddittorio delle parti disposta dal Tribunale impugnabile però con azione soggetta a tutte le norme processuali ordinarie.

«La Commissione, se l'interessato la domanda, deve sempre procedere a stima diretta con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio depurata dell'aliquota del 20 per cento.

«Che questo sia il sistema della legge, si deduce dal fatto che alle operazioni dell'ufficio tecnico erariale non partecipa per nulla l'interessato e che provvedendo detto ufficio sempre sulla base dell'estimo per i terreni e dell'imponibile per i fabbricati, non vi sarebbe stata ragione di stabilire la stima diretta, la quale per tanto non avrebbe mai luogo.

«E se questo è il sistema della legge, non ha rilevanza l'osservazione che si legge in qualche decisione di altre Commissioni che cioè l'impugnazione ha lo scopo di correggere i vizi e gli errori dei provvedimenti impugnati. La Commissione non deve correggere alcun vizio o alcun errore in cui sia incorso l'Ufficio tecnico erariale; essa deve procedere alla stima dei beni costituiti alla quota eccedente *ex novo*.

«La proposta preparata dall'Ufficio tecnico erariale e comunicata dall'E.G.E.L.I., non essendo stata accettata dall'interessato, cade nel nulla e si deve procedere alla stima diretta.

«Il fatto stesso che le spese del funzionamento della Commissione sono sempre a carico del ricorrente dimostra che non si versa in tema di soccombenza in una lite, ma di richiesta di stima *ex novo* a spese di chi la richiede.

«La circostanza, poi, che la comunicazione dell'E.G.E.L.I. all'interessato ha carattere di proposta, spiega perchè il detto Ente non può ricorrere alla Commissione.

«Come si è detto, il legislatore presume che normalmente il calcolo del valore sulla base della moltiplicazione per 80 dell'estimo dei terreni e per 20 dell'imponibile dei fabbricati corrisponde alla realtà e perciò ha adottato tale sistema per la formulazione delle proposte. Ritenendo normalmente giusta la determinazione così fatta non poteva, senza contraddirsi, riconoscere all'E.G.E.L.I. la facoltà di impugnare la sua stessa proposta».

(1) Rettamente la sentenza riportata ha chiarito che l'articolo 225 delle transitorie non contiene alcuna regola relativa alla competenza e che, quindi, l'art. 230 si applica anche alle opposizioni ad atti esecutivi.

La Corte Suprema ha così motivato:

«Sostiene il ricorrente che la riassunzione dei giudizi, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, avrebbe dovuto essere fatta davanti al pretore e non davanti al tribunale di Roma, perchè questo avrebbe erroneamente ritenuto la propria

Corte Suprema di Cassazione; Sezione I civile: sentenza 4 dicembre 1942, n. 2684; Pres. Messina P., Est. Lutri, P. M. Ebner (concl. conf.); Manetti-Magnani (Avv. Gravone, Comandini) e Hager (Avv. Fortebraccio).

(Regolamento di competenza)

**Impiego privato — Indennità di licenziamento — Interessi — Natura compensativa — Decorrenza (R. D. legge 13 novembre 1924 n. 1825, sull'impiego privato, art. 10).**

Gli interessi sulle indennità di licenziamento spettanti all'impiegato sono di natura compensativa e decorrono dalla cessazione del servizio, anche quando l'impiegato sia retribuito in parte con provvigione e questa si maturi successivamente. (1)

Corte Suprema di Cassazione; Sezione II civile; sentenza 22 luglio 1942, n. 2127; Pres. Telesio, Est. Jamalio, P. M. Feraudo (concl. conf.); Rosetti (Avv. Parracchini, De Bonis, Merlino) e Principato (Avv. Ravà) e Feder. naz. ind. edili (Avv. Sepe Quarta, Sermoniti).

(Sent. denunciata: App. Messina 18 dicembre 1940)

competenza in una causa che, trattandosi di esecuzione mobiliare, era devoluta dalla nuova legge alla cognizione del pretore (art. 16 cod. proc. civ.). Per avvalorare questo assunto, afferma il Manetti che le disposizioni transitorie del codice di procedura civile, se hanno giuridicamente accolto il principio della immutabilità della competenza già fissata (art. 230) che potrebbe apparire contrario alla sua tesi, hanno, d'altra parte, specificamente stabilito, facendo una eccezione a detto principio, che per i processi di opposizione agli atti esecutivi, nei quali al giorno di entrata in vigore del codice non siano state pronunciate sentenze, si debbono applicare le disposizioni del nuovo codice, osservate, in quanto applicabili, le norme transitorie dettate per il processo di cognizione (art. 225). Ma il rilievo non è giuridicamente esatto. Il 1° comma dell'art. 225 delle disposizioni transitorie prescrive bensì che per determinati processi di cognizione, già in corso, si debbono applicare le disposizioni del nuovo codice, ma ciò soltanto per quanto attiene alle forme procedurali da seguire e non anche in rapporto agli eventuali spostamenti di competenza ai quali si oppone il principio tradizionale della *perpetuatio iurisdictionis* espressamente e senza riserve riaffermato nell'art. 230 delle disposizioni transitorie.

Rettamente dunque il Tribunale di Roma, adito secondo la legge anteriore, ha ritenuto la propria competenza a giudicare».

(1) Principio ormai consolidato nella giurisprudenza, di cui è interessante l'applicazione anche al caso nel quale non sia possibile, al momento della cessazione del servizio, la liquidazione delle indennità. Vedi, da ultimo, Cass. 13 agosto 1941, in *Foro it.*, Rep. 1941, voce *Impiego privato*, n. 414; 18 dicembre 1939, *id.*, Rep. 1939, voce *cit.*, n. 110; 31 luglio 1939, *id.*, 1940, I, 71.

La Corte Suprema così ha motivato:

«Dei sette motivi di annullamento la Corte Suprema giudica che debbano accogliersi il sesto e il terzo. Con questo ultimo si denuncia la illegittima condanna alla corresponsione degli interessi sulla indennità di licenziamento dalla domanda invece che dalla cessazione del servizio. Gli interessi su detta indennità hanno natura compensativa e decorrono automaticamente dalla data di cessazione del servizio, quali che siano le occorrenze di accertamento al fine della effettiva liquidazione. Tale norma deve essere applicata anche quando come al caso l'impiegato sia retribuito in parte con provvigioni, e parte di queste si maturino dopo la cessazione del rapporto: anche in tal caso il diritto alla indennità, a cagione della stessa complessa natura e funzione previdenziale e riparatoria di essa, si perfeziona con la cessazione dell'attività lavorativa e del normale corrispettivo da quello stesso momento, perciò gli interessi devono compensare il lavoratore della mancata disponibilità e produttività della somma.

«La necessità di attesa per la liquidazione è di ordine materiale, e mentre non incide sul diritto del lavoratore a disporre e a profittare dell'indennità, non giustifica la disposizione che di questa conserva il datore di lavoro, direttamente o per dilazioni di pagamento da lui concesse ai suoi clienti per suo esclusivo tornaconto. Pertanto, la Magistratura cui la causa dovrà essere rinviata dovrà riconoscere al Rosetti il diritto agli interessi sulla indennità di licenziamento dal giorno della cessazione del servizio».